



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE "CIMITERO WEB – GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI" CON IL SERVIZIO PAGOPA – ANNO 2024 - CIG: B1C690A87A.

°°°

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006 e Statuto registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- con Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- in data 25/11/2014 il Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. hanno sottoscritto il "Contratto di servizio per la gestione di prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l.", registrato al Rep. Int. n. 1807;
- con Delibera di Giunta comunale n. 37 del 10/03/2023 è stato determinato di procedere alla proroga del contratto di servizio sopra menzionato per ulteriori 9 anni;
- in data 19/05/2023 è stato sottoscritto l'atto "Proroga contratto di servizio tra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. per la gestione di prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi Rep. Int. n. 1807 del 25/11/2014", registrato al Rep. Priv. n. 2124/2023;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2023, il Comune di Nonantola ha approvato il bilancio preventivo 2024 di Nonaginta S.r.l. - società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del comune di Nonantola - e confermato l'affidamento in house a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti;

CONSIDERATO che:

con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 31/08/2006 e Contratto Rep. n. 1681 del 17/11/2006 il Comune di Nonantola affidava in concessione a Nonaginta i cimiteri, la gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva;

l'attuale normativa prevede che i pagamenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi devono essere veicolati attraverso il canale PagoPA, conseguentemente, i pagamenti dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva dovranno essere effettuati attraverso il canale PagoPA;

RICHIAMATE le "Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi".

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria e proposta di affidamento del RUP Prot. n. 0000620/2024 del 21/05/2024 con la quale viene dato atto che:

1. il sottoscritto Ing. Cosimo De Rosa, Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 e allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023, è stato nominato con atto Prot. n. 0000617/2024 del 21/05/2024;
2. con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 31/08/2006 e Contratto Rep. n. 1681 del 17/11/2006 il Comune di Nonantola affidava in concessione a Nonaginta S.r.l. i cimiteri, la gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva;
3. l'attuale normativa prevede che i pagamenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi devono essere veicolati attraverso il canale PagoPA, conseguentemente, i pagamenti dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva dovranno essere effettuati attraverso il canale PagoPA;
4. è giunto a scadenza l'affidamento per l'anno 2023 relativo al servizio di integrazione del software "Cimitero web – Gestione dei servizi cimiteriali" fornito dalla società GRUPPO MARCHE S.R.L. - C.F./P.IVA 00800930430 - con il servizio PagoPA fornito dall'intermediario tecnologico Next Step Solutions (EntraNext);
5. è necessario procedere all'affidamento per l'anno 2024 del servizio di integrazione del software "Cimitero web – Gestione dei servizi cimiteriali" in relazione alle seguenti attività: sviluppo client per collegamento a web service esposto dall'intermediario tecnologico, mod. 1 o 3 AGID e produzione avvisi analogici di pagamento pagoPA in formato pdf/a - completi di QRcode/barcode/data-matrix; licenza d'uso; canone assistenza software;

U
COMUNE DI NONANTOLA
Nonaginta srl
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000623/2024 del 22/05/2024
Firmatario: CARLO GALLINI



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

6. l'importo complessivo dell'affidamento di cui al presente atto per una durata di 12 mesi è stimato in Euro 780,00 (settecentottanta/00);
7. per l'esecuzione del contratto il CCNL di riferimento è il seguente: Commercio e Servizi. L'operatore può applicare un differente CCNL purché equivalente, che assicuri le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla Stazione appaltante. Le stesse tutele economiche e normative dovranno essere assicurate anche per i lavoratori in subappalto;
8. il fine che il contratto intende perseguire è: migliorare la qualità generale del servizio cimiteriale, conseguire un recupero e risparmio delle risorse economiche e costi di gestione della Società e ottimizzare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;
9. il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza software "CimiteroWeb - integrazione PagoPA" anno 2024;
10. il periodo contrattuale è di 1 anno decorrente dalla data di stipulazione del contratto;
11. non è previsto il rinnovo;
12. non è prevista la proroga tecnica dell'appalto;
13. in considerazione della durata del contratto, non superiore a mesi 12, non è prevista la revisione dei prezzi;
14. sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto;
15. il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, basato sul miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023;
16. dalle indagini di mercato eseguite è emerso che alla data del 15/04/2024 sulla piattaforma MEPA e sulla piattaforma regionale Intercent-ER non risultavano attive convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della legge n. 488/1999 aventi a oggetto forniture/servizi comparabili a quelle/quelli oggetto del presente affidamento;
17. l'importo complessivo del servizio da acquisire è inferiore a Euro 140.000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a Euro 140.000,00, è possibile ricorrere all'affidamento diretto;
18. per il presente affidamento il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: B1C690A87A;
19. con Prot. n. 0000608/2024 del 21/05/2024 è stato acquisito il preventivo formulato dall'operatore economico Gruppo Marche S.r.l. - C.F./P.IVA 00800930430 – con sede in C. da Potenza n. 11 – 62100 Macerata (MC) per un importo di Euro 780,00 (settecentottanta/00), oltre IVA;
20. con Prot. n. 0000609/2024 del 21/05/2024 il citato operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023 e il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento in quanto ha eseguito nell'ultimo triennio contratti analoghi a quello in oggetto per un importo totale almeno pari al valore stimato del presente appalto;
21. gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023 e il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe sono eseguite dalla Stazione appaltante conformemente a quanto disposto dall'art. 22 "Controllo dei requisiti" del "Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi" approvato dall'Assemblea del Socio Unico di Nonaginta in data 15/02/2024 (Prot. n. 0000315/2024 del 12/03/2024);
22. dalla documentazione in atti non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento di cui sopra;
23. in relazione alla natura, ai costi e alla durata delle prestazioni richieste, non è richiesto il rilascio della garanzia definitiva;
24. il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC);
25. il pagamento dei servizi avverrà alla conclusione dell'espletamento dello stesso e verrà erogato in base a quanto previsto dal d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 9/11/2012 n. 192.
26. il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Art. 1. "Principio del risultato");



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

27. in riferimento al servizio in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione del relativo importo, inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 e dei luoghi in cui viene realizzata la prestazione.

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che per appalti di servizi e forniture di valore inferiore a 140.000 Euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell'art. 1 comma 4 del Decreto-legge n. 168 del 12/07/2004, convertito nella Legge 191 del 30/07/2004, a mente dei quali le Amministrazioni pubbliche hanno facoltà di utilizzare le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto dell'approvvigionamento;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone l'utilizzo del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente".

VALUTATA la proposta del RUP Prot. n. 0000620/2024 del 21/05/2024 di affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, il servizio di integrazione del software "Cimitero web – Gestione dei servizi cimiteriali" all'operatore economico GRUPPO MARCHE S.R.L. - C.F./P.IVA 00800930430 - per un importo complessivo di Euro 780,00 (settecentottanta/00), oltre IVA.

RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare la proposta del RUP Prot. n. 0000620/2024 del 21/05/2024 di affidare in via diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 il servizio di integrazione del software "Cimitero web – Gestione dei servizi cimiteriali" all'operatore economico GRUPPO MARCHE S.R.L. - C.F./P.IVA 00800930430 - per un importo complessivo di Euro 780,00 (settecentottanta/00), oltre IVA;
3. il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. il pagamento del servizio verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento, subordinatamente al perfezionamento delle procedure di verifica della regolare esecuzione del contratto e alla verifica della regolarità contributiva;
5. che, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 9/11/2012 n. 192, il termine di pagamento di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – decorre dalla data di ricevimento da parte del debitore delle medesime e avverrà a seguito delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme; alla sussistenza, in generale, dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi contributivi, in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010; alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 in tema di obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
6. che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione della regolare esecuzione;
7. che, si ottempera a quanto disposto dall'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment", con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;



NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 - capitale sociale euro 100.000 i.v.

8. di dare atto che l'affidamento di cui al presente provvedimento è soggetto alle norme per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
9. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Nonantola, 22/05/2024

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)